



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Firenze Montedomini

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

<h3>ALLEGATO 5 ELENCO DEI REATI</h3>

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22-7-2019

INDICE

INDICE	2
SEZIONE "A" – REATI CONTRO LA PA	6
1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)	6
1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER C.P.)	6
1.3 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O COL PRETESTO DI FAR ESONERARE TALUNO DAL SERVIZIO MILITARE (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.).....	7
1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.).....	7
1.5 FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO (ART. 640 TER C.P.).....	8
1.6 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P. E ART. 322-BIS C.P.)	8
1.7 CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)	8
1.8 CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.).....	9
1.9 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)	9
1.10 INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)	10
1.11 CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P. E ART. 322-BIS).....	11
1.12 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P. E ART. 322-BIS)	11
1.13 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.).....	12
1.14 PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.).....	14
1.15 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)	14
1.16 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)	14
SEZIONE "B" – REATI SOCIETARI	16
2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2621-BIS C.C.)	16
2.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.).....	16
2.3 FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.).....	17
2.4 FALSO NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.).....	17
2.5 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.).....	17
2.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)	18
2.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)	18
2.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)	18
2.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)	18
2.10 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.).....	18
2.11 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)	19
2.12 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.).....	19
2.13 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)	19
2.14 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)	19
2.15 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)	20
SEZIONE "C" - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	20
3.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)	20
3.2 LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.).....	20
SEZIONE "D" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORIZICLAGGIO	21
4.1 RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.).....	21

4.2	RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)	21
4.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (648 TER C.P.)	21
4.4	AUTORICICLAGGIO (648 TER.1 C.P.)	21
SEZIONE “E” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		23
5.1	FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O PRIVATO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491 BIS C.P.)	23
5.2	ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)	23
5.3	DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)	24
5.4	DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.)	24
5.5	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)	24
5.6	INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUES C.P.)	24
5.7	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI E DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ARTT. 635 BIS E 635 QUATER C.P.)	24
5.8	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.) E DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.)	25
5.9	FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUES C.P.)	25
SEZIONE “F” - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....		26
6.1	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (453 C.P.)	26
6.2	ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)	26
6.3	SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)	26
6.4	SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)	26
6.5	USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)	26
6.6	FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)	26
6.7	CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)	27
6.8	FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)	27
6.9	CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI SEGNI DISTINTIVI OVVERO BREVETTI, MODELLI O DISEGNI (ART. 473 C.P.)	27
6.10	INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)	27
SEZIONE “G” - REATI AMBIENTALI		29
7.1	DELITTI CONTRO L’AMBIENTE	29
7.2	ANIMALI, VEGETALI E HABITAT PROTETTI	29
7.3	ACQUE REFLUE	31
7.4	GESTIONE RIFIUTI	31
7.5	EMISSIONI IN ATMOSFERA	33
7.6	SOSTANZE INQUINANTI	33
SEZIONE “H” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....		35

8.1	DIFFUSIONE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (O PARTE DI ESSA), TRAMITE UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, COMMA 1, LETT A-BIS), E COMMA 3, DELLA LEGGE N. 633/1941)	35
8.2	GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171-BIS DELLA LEGGE N. 633/1941)	35
8.3	GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (ART. 171-TER DELLA LEGGE N. 633/1941)	35
8.4	GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171-SEPTIES DELLA LEGGE N. 633/1941)	36
8.5	GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941)	36
SEZIONE "I" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		38
9.1	RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU' (ART. 600 C.P.)	38
9.2	PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)	38
9.3	PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)	39
9.4	DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)	40
9.5	PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600-QUATER 1 C.P.)	40
9.6	INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUES C.P.)	40
9.7	TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)	40
9.8	ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)	41
9.9	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)	41
9.10	ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609-UNDECIES C.P.)	42
SEZIONE "L" – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI		43
10.1	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12-BIS, D.LGS. 286/1998)	43
10.2	DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER D.LGS. 286/1998)	44
10.3	DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMA 5 D.LGS. 286/1998)	44
SEZIONE "M" – CORRUZIONE TRA PRIVATI		45
11.1	CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)	45
11.2	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)	46
SEZIONE "N" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		47
12.1	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)	47
12.2	ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.)	47
12.3	SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO (ART. 416-TER)	48
12.4	SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)	48
12.5	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 T.U. SULLA DROGA DI CUI AL DPR N.309/1990)	48
12.6	DELITTI ATTINENTI ALLE ARMI (ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), C.P.P.)	48
SEZIONE "O" – ANTICORRUZIONE		50
13.1	PECULATO (ART. 314, C.P.)	50
13.2	PECULATO D'USO (ART. 314, C.P.)	50
13.3	PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316, C.P.)	50
13.4	CONFISCA (ART. 322 TER, C.P.)	50
13.5	RIPARAZIONE PECUNIARIA (ART. 322 QUATER, C.P.)	51

13.6	ABUSO D'UFFICIO (ART. 323, C.P.)	51
13.7	CIRCOSTANZE ATTENUANTI (ART. 323 BIS, C.P.)	51
13.8	UTILIZZAZIONE D'INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONI D'UFFICIO (ART. 325 C.P.).....	51
13.9	RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO (ART. 326)	52
13.10	RIFIUTO ATTI DI UFFICIO. OMISSIONE (ART. 328, C.P.)	52
13.11	INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ (ART. 331, C.P.)	52
13.12	SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 334, C.P.)	52
13.13	VIOLAZIONE COLPOSA DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 335).....	53
13.14	DISPOSIZIONI PATRIMONIALI (ART. 335 BIS).....	53
13.15	CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA SEGUE L'INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON LA P.A. (ART. 32 QUATER, C.P.) 53	
13.16	CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO (ART. 32 QUINQUES, C.P.)	53

SEZIONE “A” – REATI CONTRO LA PA

1.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di determinate attività di pubblico interesse, non si proceda (da parte di chiunque estraneo alla Pubblica Amministrazione) all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

In sintesi è necessario che le somme finanziate siano distratte, in tutto o in parte, e non ha rilievo al riguardo la concreta realizzazione o meno dell'attività originariamente programmate con tali somme.

Tenuto conto che il momento consumativo del Reato coincide con la fase esecutiva, il Reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che poi non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il Reato si configura (verso chiunque) nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazione o di documenti falsi (o attestanti cose non vere) o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni in quanto il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento di tali erogazioni.

In tale caso, diversamente da quanto visto per il Reato precedente (i.e. 316 bis c.p.) non ha rilievo il concreto utilizzo e destino delle somme finanziate in quanto il Reato in parola si consuma con la mera ricezione dei finanziamenti indebiti (ad es. qualora si ottengano detti finanziamenti grazie alla presentazione di falsi documenti o attestazioni).

Tale ipotesi di Reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato ex art. 640, comma, 2, n. 1, c.p., nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote.

1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui da parte di chiunque, per realizzare, per sé o per altri, un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per artificio o raggiro si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

Di contro, l'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto, tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto ad es. del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

Tale Reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione della gara stessa.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

E' un'ipotesi specifica della Truffa in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee e si concretizza quando la truffa è diretta ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Il Reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea al fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche quali contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

L'elemento qualificante rispetto al reato precedente è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote.

1.5 Frode informatica in danno dello Stato (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo e manipolando senza diritto con qualsiasi modalità i dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 640 ter c.p., la fattispecie criminosa in esame si realizza in forma aggravata qualora il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (i.e. art. 640, comma 2 n. 1 c.p.), nonché nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso abusando della "qualità di operatore del sistema". Si segnala infine che, di recente, l'art. 9, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento della province", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto al terzo comma dell'art. 640 ter un'ulteriore circostanza aggravante, che ricorre nel caso in cui il fatto sia commesso con "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti".

In concreto, il Reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo al detto finanziamento superiore a quello legittimamente ottenuto.

1.6 Concussione (art. 317 c.p. e art. 322-bis c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale (italiano o straniero) abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovute.

Trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto. La responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Esponente Aziendale o un agente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, concorra nel reato commesso dal Pubblico Ufficiale, che, approfittando della propria posizione e qualifica, costringa soggetti privati a prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto nell'interesse, anche non esclusivo, dell'ente, o, comunque, determini il conseguimento di un qualche vantaggio per lo stesso).

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote.

1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Art. 318 c.p.: "il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è

punito con la reclusione da uno a cinque anni" (articolo sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190).

Il Reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa. Ha dunque ricevuto espresso riconoscimento normativo la c.d. messa a libro paga del pubblico ufficiale, che si presti ad asservire sistematicamente la propria funzione agli interessi del privato, in assenza di un atto specificamente individuato, ma soltanto genericamente determinabile. Si tratta, secondo i più, di fattispecie a carattere generale, nella quale deve essere ricompresa anche la corruzione impropria o per atto conforme ai doveri di ufficio, che era l'unica ipotesi prima disciplinata dall'art. 318 c.p. e che continua a caratterizzarsi per la presenza di un atto ben individuato, sia pure non illegittimo.

Il Reato è a concorso necessario, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, diversamente da quanto accade nella concussione dove il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale.

Inoltre, al fine dell'integrazione della fattispecie in parola è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario deve ritenersi integrata la fattispecie di istigazione alla corruzione cui all'art. 322 c.p. (cfr. infra).

1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Art. 319 c.p.: "il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni" (articolo sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190).

A differenza del reato previsto dall'art. 318 c.p., in precedenza esaminato, il reato de quo si verifica allorché un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere un "atto non dovuto", anche se formalmente regolare, determinando un vantaggio in favore del corruttore.

L'«atto contrario ai doveri di ufficio» comprende qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio.

In proposito, ai fini della configurabilità del delitto in parola, non è necessario che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio sia ricompreso nelle specifiche mansioni del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che tale atto rientri nelle competenze dell'ufficio, cui appartiene il funzionario pubblico e in relazione al quale il medesimo abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto.

1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Art. 319 ter c.p.: "se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva

l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni" (articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.).

Il Reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il Reato si potrebbe configurare nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, testi e qualsiasi altro funzionario relativo o connesso al procedimento).

Il Reato in esame è punito più gravemente della corruzione semplice. Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per l'ente che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

1.10 Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Art. 319 quater c.p.: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni" (articolo introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190).

La Legge n. 190/2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 13 novembre 2012 (c.d. Legge Anticorruzione) al comma 77 dell'art. 1 identifica le modifiche apportate alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, e introduce all'art. 25 del predetto Decreto il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (fattispecie criminosa introdotta all'articolo 319 quater del codice penale ad opera dell'art. 1, comma 75 della stessa Legge n. 190 del 2012).

Il delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità" è una novità sia nel sistema della responsabilità penale delle persone fisiche sia in quello della responsabilità da reato degli enti. In particolare, l'introduzione dell'art. 319 quater c.p. consegue alla scomposizione della (unitaria) condotta di concussione di cui all'art. 317 c.p. in due fattispecie distinte sia sul piano della condotta, che su quello dei soggetti attivi e della conseguente risposta sanzionatoria.

Prima che intervenisse la legge c.d. Anticorruzione, la concussione, declinata nelle due diverse forme della "costrizione" e dell'"induzione", non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della condotta illecita del pubblico agente.

Il legislatore, in ultimo, con il citato intervento normativo, ha circoscritto la concussione alla sola condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Correlativamente, si è previsto che nell'ipotesi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere

indebitamente denaro o altra utilità, sia punito anche il privato, seppur con una sanzione sensibilmente inferiore a quella prevista dalla stessa fattispecie incriminatrice per il pubblico agente (rispettivamente, reclusione fino a tre anni per il privato, a fronte della reclusione da tre a otto anni prevista per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).

In considerazione di quanto premesso, la Legge n. 190 del 2012 amplia l'area penalmente rilevante per il privato e l'impresa cui egli appartiene.

Prima che intervenisse la modifica in commento, infatti, l'Ente sarebbe stato responsabile solo se la persona fisica - apicale o sottoposto - che aveva agito nel suo interesse o vantaggio - avesse corrotto il pubblico ufficiale. In altri termini, pertanto, almeno secondo la tesi prevalente, qualora, in una situazione di sostanziale parità con il pubblico agente, il privato avesse liberamente contrattato il corrispettivo per l'esercizio in suo favore della pubblica funzione.

Il privato, invece, sarebbe stato vittima di concussione (e, dunque, l'Ente non avrebbe risposto di alcun illecito, quand'anche avesse tratto un vantaggio dall'atto del pubblico ufficiale) se fosse stato posto da quest'ultimo in una condizione di pressione psicologica affinché si piegasse all'ingiusta richiesta del pubblico ufficiale.

Per effetto delle modifiche intervenute, invece, a meno che la condotta del pubblico ufficiale non si risolva in vere e proprie costrizioni, rientrando quindi nell'alveo di punibilità dell'art. 317 c.p., il privato che cede alle pressioni, anche indirette, del pubblico ufficiale, offrendo o promettendo utilità, è punito, e, correlativamente, l'ente nel cui interesse o vantaggio la persona fisica agisce si espone a responsabilità da reato.

1.11 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e art. 322-bis)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'Incaricato di Pubblico Servizio (italiano o straniero).

È da rilevare che attraverso la disposizione in parola si estende la punibilità dei reati di corruzione, per l'esercizio di funzioni e per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche all'Incaricato di Pubblico Servizio, prevedendo in tal caso una riduzione di pena in misura non superiore ad un terzo.

È opportuno segnalare inoltre che, a seguito della recente Riforma del 2012, la norma non opera più, come in precedenza, alcuna distinzione sotto il profilo sanzionatorio a seconda se si rivesta o meno la qualifica di pubblico impiegato (soggetto, cioè, legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o un ente pubblico).

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del Reato, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

1.12 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. e art. 322-bis)

Art. 322 c.p.: "chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319" (articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190).

La pena prevista per tale Reato si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio (italiano o straniero), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero compiere un atto contrario o non conforme ai suoi doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate (altrimenti ci si troverebbe nelle ipotesi di Reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p.) e concernono, appunto, in via alternativa:

- l'esercizio delle funzioni o dei poteri inerenti l'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

In estrema sintesi il Reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (ipotesi criminosa che si configura come sopra riferito), il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

1.13 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Art. 322 bis c.p.: "le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi" (articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190).

Il Reato si configura qualora i delitti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4, c.p., vengano commessi da:

- i membri della Commissione o Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- i funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- i membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base di Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319 quater, secondo comma, 321 e 322, comma 1 e 2, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

In altre parole, il Reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei Reati sopra indicati venga compiuto da, o nei confronti di, membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati a Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del Reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i Reati di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

1.14 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'art. 321 c.p. estende le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

1.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

1.16 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

L'art. 346-bis c.p. dispone che, chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter, e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio (italiani o membri della Corte penale internazionale, degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico (italiani o stranieri), ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico

servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (italiani o membri della Corte penale internazionale, degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma, che ricomprende anche la fattispecie dell'abrogato reato di millantato credito, ha come obiettivo quello di punire le condotte di intermediazione tra soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto e il corruttore. Il reato viene posto in una posizione di "subordinazione" rispetto ai reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e Corruzione in atti giudiziari); il reato non è ricondotto dalla Giurisprudenza come un vero e proprio atto di corruzione ma come un delitto propedeutico alla commissione di reati di corruzione propria.

Il traffico di influenze illecite si consuma quindi quando qualcuno, avendo o sostenendo di avere (potrebbe pertanto essere soltanto una vanteria), relazioni con un soggetto pubblico, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita. Tale mediazione illecita consiste nel remunerare il soggetto pubblico in relazione:

- all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- al compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio;
- all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Oltre il mediatore, è sempre sanzionato colui che consegna o promette denaro o altra utilità anche nel caso in cui la relazione si dovesse rivelare soltanto vantata e in realtà non esistesse.

SEZIONE “B” – REATI SOCIETARI

2.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)

La fattispecie si realizza tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente o del Gruppo al quale esso appartiene;
- la responsabilità si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

La Legge 69/2015 ha introdotto all'articolo 2621-bis una nuova fattispecie di reato “false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità”, prevedendo una riduzione della pena nel caso in cui gli illeciti siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'ente e delle modalità o degli effetti della condotta.

L'art. 25-ter prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 200 a 400 quote per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile
- da 100 a 200 quote per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile

2.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questo reato riguarda esclusivamente le società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

E' previsto, inoltre, che alle società quotate siano equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 400 e 600 quote.

2.3 Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Il reato si configura nei confronti di colui che nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

2.4 Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

2.5 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.7 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 260 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli Amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.10 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi

dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico (ove previsto) deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2.11 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.12 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni all'ente.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una

richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune").

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 400 e 1.000 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.15 Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638, c.c. individua due ipotesi di reato:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla Legge (Consob, Isvap, Banca d'Italia), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 400 e 800 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

SEZIONE "C" - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa la morte di una persona. Nel caso di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

Nel caso in cui il delitto venga commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e/o di una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale. Nel caso di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se:

- dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Nel caso in cui la lesione personale sia almeno grave e commessa in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e/o di una sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi.

SEZIONE "D" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

4.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, è acquistato, ricevuto od occultato denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

La condotta criminosa si configura anche nei confronti di chi s'intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

4.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

4.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

4.4 Autoriciclaggio (648 ter.1 c.p.)

Il reato si configura quando, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

SEZIONE “E” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

5.1 Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora taluna delle condotte illecite previste in tema di “Falsità in atti” abbia ad oggetto un documento informatico avente efficacia probatoria. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (art. 491-bis c.p.). L’art. 491-bis c.p. determina l’estensione dell’efficacia delle norme previste in materia di falso documentale anche alle ipotesi in cui la condotta si rifletta su un documento informatico pubblico o privato.

In particolare, la norma si riferisce alle fattispecie di seguito indicate:

- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

5.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, taluno si introduca o permanga all’interno di un sistema informatico o telematico protetto da apposite misure di sicurezza in modo abusivo o comunque contrario alla volontà espressa o tacita di colui che detiene i diritti sul sistema.

5.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di provocare un danno altrui, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi atti a consentire l'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero nel fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

5.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno produce, riproduce, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, dispositivi o apparecchiature volte al fine di danneggiare illecitamente, o favorire l'interruzione o l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

5.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, in modo fraudolento, intercetti, interrompa o impedisca le informazioni e le comunicazioni contenute all'interno di un sistema informatico o telematico altrui, ovvero le informazioni intercorrenti tra più sistemi informatici o telematici. Il secondo comma dello stesso articolo punisce colui che riveli a terzi, senza averne diritto e attraverso l'uso di qualsiasi mezzo di informazione pubblico, il contenuto delle informazioni captate attraverso la commissione delle condotte sopra citate.

5.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, installi apparecchiature volte a intercettare, interrompere o impedire le comunicazioni riguardanti un sistema informatico o telematico altrui, ovvero le informazioni intercorrenti tra più sistemi informatici.

5.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici (artt. 635 bis e 635 quater c.p.)

Tali articoli sono volti a punire le ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ovvero dei dati, informazioni e programmi in essi contenuti (art. 635 bis c.p.) ai danni di privati. Più precisamente, ai sensi dell'art. 635 bis c.p., è punito colui che deteriora, cancella, altera o sopprime, le informazioni, i dati o i programmi contenuti all'interno di un sistema informatico o telematico altrui. Per configurare le ipotesi delittuose di cui all'art. 635 quater c.p., invece, è necessario che taluno compia una delle condotte sopra descritte ovvero introduca o trasmetta all'interno di un sistema informatico o telematico altrui, programmi

dati o informazioni volti a distruggere, danneggiare, rendere del tutto o in parte inservibile ovvero ostacolare gravemente il funzionamento dei suddetti sistemi.

5.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano quando taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, ovvero commetta un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Se, poi, dalle ipotesi di attentato sopra descritte, dovesse derivare l'effettiva distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di pubblica utilità, ovvero l'effettivo danneggiamento o la distruzione del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, è previsto un aggravamento della pena.

5.9 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi imposti dalla legge ai fini del rilascio di un certificato qualificato. Si rileva che, ai fini della punibilità, è richiesto che l'autore del reato agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare un danno altrui.

SEZIONE “F” - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

6.1 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (453 c.p.)

Chiunque: (i) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; (ii) altera in qualsiasi modo monete genuine, con lo scopo di aumentarne il valore; (iii) introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, pur non avendo partecipato alla contraffazione o all'alterazione, ma era in accordo con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario; e (iv) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La pena prevista è la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098.

6.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

6.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, è punibile con le pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

6.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

6.5 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, pur non avendo partecipato alla contraffazione o all'alterazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Tale articolo, poi, statuisce che se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

6.6 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della

legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

6.7 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

6.8 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Il Reato è commesso qualora chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. L' articolo in oggetto prevede, poi, che la stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

6.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi segni distintivi ovvero brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati è punibile con la reclusione da uno a quattro anni e una multa da euro 3.500 a euro 35.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

6.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di

trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

SEZIONE “G” - REATI AMBIENTALI

7.1 Delitti contro l'ambiente

Inquinamento ambientale (Comma 1, lettera a), art. 25 undecies)

Il reato si configura quando «chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna» (art. 452-bis c.p.).

Sanzione Pecuniaria applicabile fino a 600 quote.

Disastro ambientale (Comma 1, lettera b), art. 25 undecies)

Si tratta di attività volte «all'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema e la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» (art. 452-quater c.p.).

Sanzione Pecuniaria applicabile fino a 800 quote.

Nel caso in cui i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale vengano commessi per colpa, anziché per dolo, le pene previste vengono ridotte da un terzo a due terzi (art. 452-quinquies c.p.)

Circostanze aggravanti (Comma 1, lettera d), art. 25 undecies)

L'art. 452-octies del Codice penale prevede un aumento delle sanzioni nel caso di commissione dei delitti contro l'ambiente (inquinamento ambientale e disastro ambientale) in forma associativa.

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Comma 1, lettera e), art. 25 undecies)

Il reato si configura quando «chiunque abusivamente, o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga o trasferisca materiale di alta radioattività e materiale e radiazioni ionizzanti» (art. 452-sexies c.p.).

Sanzione Pecuniaria applicabile fino a 600 quote.

7.2 Animali, vegetali e habitat protetti

Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi,

fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Tuttavia, la configurabilità del reato rimane esclusa ove "l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Da tale clausola di esclusione della responsabilità penale (e, dunque, anche amministrativa) si evince che il bene giuridico tutelato dalla norma non sia tanto il singolo esemplare appartenente a una specie protetta, quanto lo "stato di conservazione" della stessa, che viene esposta a pericolo o danneggiata dalle condotte incriminate.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Specie animali/vegetali protette (Comma 1, lettera a), art. 25 *undecies*)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sanzione Pecuniaria applicabile fino a 250 quote.

Habitat protetti (Comma 1, lettera b), art. 25 *undecies*)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Sanzione Pecuniaria applicabile fino a 250 quote.

Commercio di animali / vegetali in via di estinzione (Comma 3, lettere a) e b), art. 25 *undecies*)

Art. 1 comma 1 e art. 2 comma 1 Legge n. 150/1992: importazione, vendita, detenzione, di esemplari di specie in via di estinzione. Sanzione pecuniaria applicabile può arrivare fino a 250 quote.

Art. 1 comma 2 e art. 2 comma 2 Legge n. 150/1992: importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie protette senza autorizzazione CITES emessa dallo stato ove l'oggetto è stato acquistato (ove prevista). Sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote.

Art. 6 comma 4 Legge n. 150/1992: detenzione di mammiferi e rettili che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica. Sanzione pecuniaria applicabile può arrivare fino a 250 quote.

Alterazione certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea (Comma 3, lettera c), art. 25 *undecies*)

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, al fine di acquisire una licenza o un certificato falsi in relazione a specie protette. A seconda delle fattispecie specifiche è possibile che la sanzione applicata sia:

- fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- compresa da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- compresa da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- compresa da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

7.3 Acque Reflue

Sanzioni in materia di scarichi illeciti in acque reflue (Comma 2, lettera a), art. 25 *undecies*)

L'art. 137 del D.Lgs.152/2006 fa riferimento alle seguenti attività:

- scarichi non autorizzati (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 300 quote.
- scarichi industriali di acque con sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a da autorità competenti (comma 3). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote,
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competenti. (comma 5). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote.
- violazione del rispetto di divieti di scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (comma 11). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 300 quote.
- navi/aerei che versano in mare scarichi con sostanze per le quali vige il divieto di sversamento, salvo che siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue da processi fisici/chimici/ biologici naturali (comma 13). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote.

7.4 Gestione Rifiuti

Gestione di rifiuti non autorizzata (Comma 2, lettera b), art. 25 *undecies*)

Il D.Lgs.152/2006, all'art. 256, fa riferimento a:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1 lett. a) e b)). Nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi la sanzione pecuniaria prevista può ammontare fino ad un massimo di 250 quote mentre nel caso di rifiuti pericolosi la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 150 ad un massimo di 250 quote;
- gestione/realizzazione di discariche non autorizzate (comma 3 primo periodo), la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 150 ad un massimo di 250 quote mentre nel caso di gestione/realizzazione di discariche non autorizzate destinate a

smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3 secondo periodo), la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 300 quote;

- miscela di rifiuti pericolosi (comma 5); la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 150 ad un massimo di 250 quote;
- deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6). La sanzione pecuniaria prevista può ammontare fino ad un massimo di 250 quote.

Obblighi di comunicazione e di tenuta del formulario e dei registri (Comma 2, lettera d), art. 25 undecies)

Trasporto di rifiuti senza il formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

Traffico illecito di rifiuti (Comma 2, lettera e), art. 25 undecies)

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. Aumento della pena nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Comma 2, lettera f), art. 25 undecies)

L'articolo 260 del D.Lgs.152/2006 disciplina la partecipazione ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (comma 1), In tal caso la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 500 quote. Mentre nel caso di partecipazione ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (comma 2) la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 400 ed un massimo di 800 quote.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Comma 2, lettera g), art. 25 undecies)

Il D.Lgs.152/2006, art. 260-bis disciplina le seguenti attività:

- Falso nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti (comma 6); la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 quote.
- Trasporto di rifiuti senza SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e (se richiesto) copia del certificato analitico in caso di rifiuti pericolosi (comma 7 secondo periodo), la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 quote.
- Trasporto di rifiuti con un certificato contenente indicazioni false. (comma 7 terzo periodo), la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 quote.
- Trasporto di rifiuti con copia del SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (comma 8 primo periodo), la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 quote. La pena aumento nel caso di rifiuti pericolosi (comma 8 secondo periodo).

7.5 Emissioni in atmosfera

Sanzioni per chi non effettua correttamente emissioni in atmosfera (Comma 2, lettera h), art. 25 *undecies*)

Nell'esercizio di uno stabilimento, violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Sanzione pecuniaria massima prevista 250 quote.

7.6 Sostanze inquinanti

Art. 257, D.Lgs.152/2006, comma 1) chi provoca inquinamento di suolo, sottosuolo, falde e acque superficiali con il superamento della soglia di rischio è punito con arresto. Ammenda qualora non provveda alla bonifica del sito. Sanzione pecuniaria massima prevista 250 quote.

Art. 257, D.Lgs.152/2006, comma 2) Caso previsto dal comma 1 con presenza di sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Comma 4, art. 25 *undecies*)

Produzione o utilizzo di sostanze lesive dell'ozono ad eccezione di quante autorizzate quali usi essenziali. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

Sversamento per colpa in mare di sostanze inquinanti da parte di navi (Comma 5, lettera a), art. 25 *undecies*)

Inquinamento colposo per sversamento in mare, da una nave, di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa). Sanzione pecuniaria applicabile fino a 250 quote.

Sversamento per dolo in mare di sostanze inquinanti da parte di navi (Comma 5, lettere b) e c), art. 25 *undecies*)

- Art. 8 comma 1) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento doloso per sversamento da una nave in mare di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa). Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.
- Art. 9 comma 2) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento colposo per sversamento che causa danni permanenti o di particolare gravità. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.
- Art. 8 comma 2) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento doloso per sversamento che causa danni permanenti o di particolare gravità. Sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 300 quote.

SEZIONE "H" – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

8.1 Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti telematiche (art. 171, comma 1, lett a-bis), e comma 3, della Legge n. 633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti, telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno, protetta, o parte di essa. La pena prevista è la multa da euro 51 a euro 2.065.

E' prevista la pena aggravata della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se poi il reato descritto è commesso su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

8.2 Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis della Legge n. 633/1941)

Tale articolo è volto a punire le ipotesi di reato condotte con finalità di lucro. Più precisamente, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 1 della Legge n. 633/1941, è punito colui che "abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)". La pena prevista in questi casi è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Per configurare le ipotesi delittuose di cui all'art. 171-bis, comma 2 della Legge n. 633/1941, invece, è necessario che taluno al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La pena prevista in questi casi è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493; se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.

8.3 Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter della Legge n. 633/1941)

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione,

trasmissione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Presupposti comuni alle diverse ipotesi di reato sono che il fatto sia commesso per uso non personale e ai fini di lucro.

Le pene previste dal codice penale variano, a seconda delle fattispecie, dalla reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, ai casi più gravi della reclusione da uno a quattro anni con la multa da euro 2.582 a euro 15.493. Le pene sono diminuite se il fatto è di particolare tenuità.

8.4 Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della Legge n. 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

La pena prevista, sussistendo i presupposti dell'uso non personale e del fine di lucro, è la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

8.5 Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Se il fatto non costituisce più grave reato, la pena stabilita è la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che, pur costituendo elemento caratterizzante la condotta illecita – e, più precisamente, l'oggetto materiale su cui tale condotta cade – il legislatore non ha espressamente definito il concetto di sistema informatico.

Pertanto, si riporta di seguito la definizione offerta dalla giurisprudenza: "l'espressione sistema informatico contiene in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati" di rappresentazioni elementari di un fatto; effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse; tali "dati" elaborati automaticamente dalla macchina, generano le "informazioni" costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente".

Di contro, per "sistema telematico" si intendono più sistemi informatici collegati stabilmente tra loro al fine di permettere la trasmissione e la comunicazione a distanza delle informazioni raccolte.

SEZIONE “I” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

9.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

L'art. 600 c.p. stabilisce al primo comma che chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il secondo comma precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La norma descrive due ipotesi delittuose: rispettivamente la riduzione o mantenimento “in schiavitù” e “in servitù”

La nozione di “schiavitù” riconduce all'esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”. Quindi sono compresi sia le tipiche facoltà inerente al diritto di proprietà, cioè godere e disporre, sia l'esercizio di diritti reali minori.

Invece la seconda nozione, la servitù, si distingue per due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento dall'altro. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato de quo quando la persona diventa una “cosa” poiché la sua vita è interamente determinata a sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi.

Con riferimento ai reati connessi alla schiavitù, va ricordato che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Ai fini della applicazione in concreto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

In relazione alla commissione di questi delitti, il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

9.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

In merito a tale fattispecie di reato, è necessario distinguere fra due diverse ipotesi di reato sanzionate separatamente sia dal codice penale che dal Decreto.

La prima sorge a carico di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto.

In questi casi la sanzione prevista dal codice penale è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000; le sanzioni stabilite dal Decreto sono quella pecuniaria

compresa tra trecento e ottocento quote e quella interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.

La seconda ipotesi di reato sorge a carico di chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi; il codice penale stabilisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Il Decreto prevede, in relazione alla commissione di tale delitto, la sola sanzione pecuniaria compresa tra duecento quote e settecento quote.

Il reato di prostituzione minorile ex art. 600-bis, comma 2, c.p. si consuma al momento del compimento dell'atto sessuale in cambio di un corrispettivo. Tuttavia, prima di allora, si configura il delitto tentato, in tutte le ipotesi in cui l'agente non riesca a portare a termine il delitto programmato per cause indipendenti dalla propria volontà, ma gli atti parzialmente realizzati sono comunque tali da esteriorizzare la sua intenzione criminosa, che non si ferma allo stadio di semplice proposito, ma è manifestata all'esterno proprio con il compimento di atti idonei a commettere il delitto.

9.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Il codice penale, nel disciplinare tale fattispecie di reato, distingue tra:

- 1) chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce o fa commercio di materiale pornografico, recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (commi 1 e 2);
- 2) chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto (comma 3);
- 3) chiunque, al di fuori delle ipotesi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico (comma 4)

Nel primo caso è prevista la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000; nel secondo caso la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 2.582 a euro 51.645 (la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità); nel terzo caso la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità).

Il Decreto stabilisce, in relazione alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 2, anche se relativi a materiale pornografico virtuale, la sanzione pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote e quella interdittiva per una durata non inferiore ad un anno; in relazione alla commissione dei delitti indicati ai commi 3 e 4, anche se relativi a materiale pornografico virtuale, la sola sanzione pecuniaria compresa tra duecento quote e settecento quote.

9.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel precedente articolo sopra descritto, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; la pena stabilita è la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549, aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il Decreto stabilisce, in relazione alla commissione di tale delitto, anche se relativo a materiale pornografico virtuale, la sola sanzione pecuniaria compresa tra duecento quote e settecento quote.

9.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

I reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico si configurano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

9.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Il reato prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 15.493 e euro 154.937 per chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. La ratio è di anticipare la tutela penale alla soglia delle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori.

In relazione alla commissione di tale delitto, il Decreto prevede una sanzione pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

9.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

L'art. 601 c.p. punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovano in condizione di schiavitù o di servitù.

Ugualmente viene punito chiunque realizzi le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità descritte in precedenza, realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Il Decreto prevede in questi casi la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

9.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

L'art. 602 c.p. stabilisce che chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquisti, alieni o ceda una persona che si trova in condizione di schiavitù o di servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il Decreto prevede in questi casi la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

9.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Secondo il disposto dell'art. 603-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione prima citata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In sostanza l'art. 25-quinquies, comma 1, lettera a, punisce in maniera specifica il fenomeno del "caporalato" colpendo sia gli intermediari che i datori di lavoro.

In merito si evidenzia che, considerando la natura del fenomeno del caporalato e quella dello sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, appare verosimile la circostanza secondo cui con una sola condotta si possano violare entrambe le disposizioni.

In relazione alla commissione di questi delitti, il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

9.10 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni chiunque adeschi un minore di anni sedici, allo scopo di commettere i reati di schiavitù, di servitù, di prostituzione minorile, di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico, anche se relativi al materiale pornografico di pornografia virtuale, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo.

Il Decreto stabilisce, in relazione alla commissione di tale delitto, la sola sanzione pecuniaria compresa tra duecento quote e settecento quote.

SEZIONE “L” – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

10.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi in cui un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato; la pena stabilita è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato (art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/1998).

Affinché dalla condotta descritta possa derivare l'illecito amministrativo dell'Ente è necessario che il reato sia configurato nella forma aggravata prevista dal comma 12-bis, ricorrendo la quale è previsto un aumento delle pene da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Per ragioni di completezza va specificato che, per le ipotesi di Reato non circostanziato ex art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998, permane comunque la responsabilità penale personale dell'autore (nonché degli eventuali concorrenti) dell'illecito.

Con riferimento al soggetto attivo del reato si rileva che, sulla base del dato testuale della norma in esame, autore dell'illecito può essere esclusivamente il “datore di lavoro”.

Si evidenzia tuttavia che potrebbe essere chiamato a rispondere di tale reato non solo chi procede alla stipulazione del rapporto di lavoro, ma anche chi - pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione - si avvalga comunque dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze, e quindi occupandoli più o meno stabilmente, in condizioni di irregolarità.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle società committenti, che operano affidando a una o più società appaltatrici la realizzazione di lavori: esse non assumono direttamente lavoratori irregolari ma, di fatto, si servono delle loro prestazioni tramite soggetti terzi: in tale circostanza, il reato di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, potrebbe essere rilevante anche per il soggetto committente, qualora quest'ultimo sia consapevole della situazione di illecito in essere nell'ambito della società appaltatrice.

Infatti, in tale ipotesi, pur non essendo direttamente responsabile della commissione del reato un Soggetto Apicale (o a esso subordinato) della società committente, quanto piuttosto un Soggetto Apicale della società appaltatrice, nondimeno il primo soggetto potrebbe essere implicato nella commissione del reato a titolo di concorso ex art. 110 c.p. con il Soggetto Apicale della società appaltatrice nel cui ambito si è realizzata la condotta criminosa.

10.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter D.Lgs. 286/1998)

Chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al punto precedente sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sopra riportate, la pena ivi prevista è aumentata.

Inoltre la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento o il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, sono commessi:

- al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

E' prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote e sanzioni interdittive non inferiori ad un anno.

10.3 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 5 D.Lgs. 286/1998)

Fuori dagli altri casi già previsti, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso art. 12, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

E' prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote e sanzioni interdittive non inferiori ad un anno.

SEZIONE "M" – CORRUZIONE TRA PRIVATI

11.1 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (comma 1).

E' prevista la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente (secondo comma).

L'articolo nella nuova formulazione prosegue stabilendo che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (comma 3).

E' questa la fattispecie di reato che costituisce un presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti e che viene espressamente richiamata dall'art. art. 25-ter comma 1 lettera s-bis del Decreto il quale prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e le sanzioni interdittive.

Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2635 c.c., sono confermate le seguenti disposizioni:

- le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (comma 4);
- si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi (comma 5);
- fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte (comma 6).

Rispetto alla precedente formulazione, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato che consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

11.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

- offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- sollecitare per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. Anche questa la fattispecie di reato costituisce un presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti e viene espressamente richiamata dall'art. art. 25-ter comma 1 lettera s-bis del Decreto il quale prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 38/2017, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote e le sanzioni interdittive.

SEZIONE “N” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

12.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il testo dell’art. 416 c.p. stabilisce che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (comma 1).

Inoltre è previsto che: per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni (comma 2); i capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (comma 3); se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni (comma 4); la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più (comma 5).

Di particolare rilievo è il sesto comma di questo articolo, considerato dal Decreto separatamente dagli altri commi, il quale prevede che se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’art. 12 comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. n.286/1998), nonché agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge n. 91/1999 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Infine se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (Adescamento di minorenni), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dall’art. 416 c.p. (escluso il comma 6), il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e, per la fattispecie di reato prevista dal comma 6, da 400 a 1000 quote; in ogni caso si applicano le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

12.2 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Secondo il dettato di questo articolo chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (comma 1) mentre coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (comma 2).

L'articolo definisce nel dettaglio quando un'associazione possa definirsi di stampo mafioso (comma 3) e armata (commi 4 e 5) precisando che, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà (comma 6).

In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dall'art. 416-bis c.p. il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

Il Decreto estende tali sanzioni anche nei casi di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

12.3 Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni; la stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le stesse modalità.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

12.4 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

L'art. 630 c.p. disciplina e sanziona nel dettaglio il reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, commisurando le pene previste in base alla gravità del reato e prevedendo una serie di circostanze aggravanti o attenuanti.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

12.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. sulla droga di cui al DPR n.309/1990)

L'art. 74 del Testo Unico sulle droghe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 disciplina e sanziona nel dettaglio il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope commisurando le pene previste in base alla gravità del reato e prevedendo una serie di circostanze aggravanti o attenuanti.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

12.6 Delitti attinenti alle armi (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 24-ter del decreto contiene un esplicito riferimento all'art. 407 del codice di procedura penale che, al comma 2 lettera a) numero 5, considera i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o

aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo con alcune specifiche esclusioni.

In relazione alla commissione di tali delitti, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

SEZIONE “O” – ANTICORRUZIONE

Le Linee Guida dell'ANAC precisano come sia opportuno che il Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi anche per reati commessi in danno dell'ente e non solo nell'interesse o a vantaggio, come stabilito dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la L. 190/2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo

13.1 Peculato (art. 314, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

13.2 Peculato d'uso (art. 314, c.p.)

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

13.3 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

13.4 Confisca (art. 322 ter, c.p.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore

corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

13.5 Riparazione pecuniaria (art. 322 quater, c.p.)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

13.6 Abuso d'ufficio (art. 323, c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

13.7 Circostanze attenuanti (art. 323 bis, c.p.)

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

13.8 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

13.9 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete [256, 261, 622; 118 3, 201 c.p.p.], o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

13.10 Rifiuto atti di ufficio. Omissione (art. 328, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

13.11 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331, c.p.)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

13.12 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334, c.p.)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

13.13 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

13.14 Disposizioni patrimoniali (art. 335 bis)

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

13.15 Casi nei quali alla condanna segue l'incapacità di contrattare con la P.A. (art. 32 quater, c.p.)

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

13.16 Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32 quinquies, c.p.)

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.